

San Felice sul Panaro 6 Aprile 2005

Regolamento R.S.U.

Articolo 1 – Rappresentanza Sindacale Unitaria

Le RSU sono costituite da 5 componenti del personale dipendente.

Le RSU sono la struttura sindacale, costituita su base elettiva, alla quale sono conferiti poteri negoziali con l'Amministrazione nei termini previsti dal "Regolamento attuativo dell'accordo quadro per la costituzione delle RSU"

Le RSU restano in carica tre anni e comunque sino all'insediamento delle successive; i componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni.

In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio di un componente le RSU subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza

Impegno primario delle RSU è quello di rappresentare la volontà dei lavoratori, resa esplicita attraverso un reciproco rapporto di informazione e consultazione.

Tutti i membri delle RSU hanno diritto ad essere presenti e partecipare alla contrattazione.

L'attività delle RSU si propone di ricercare l'unanimità attraverso deliberazioni di sintesi.

Le RSU hanno diritto di firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli di intesa con l'amministrazione, di indire assemblee e referendum, di utilizzare i permessi retribuiti previsti dall'accordo quadro, di utilizzare permessi non retribuiti di cui all'art. 24 della legge 300/70

Al fine di garantire il funzionamento democratico della RSU i componenti della RSU approvano il seguente regolamento.

Articolo 2 – Funzionamento delle RSU

Le riunioni delle RSU sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti 50% + 1, le decisioni sono assunte con votazioni a maggioranza semplice dei presenti, eccetto quelle relative ad approvazione e modifica dei regolamenti interni per cui è previsto l'assenso dei 4/5 dei componenti. In caso di parità le astensioni vengono conteggiate come voti negativi.

Articolo 3 – Convocazione delle RSU

Le RSU si riuniscono in seduta ordinaria 1 volta all'anno. In seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 2 dei componenti della RSU. Le riunioni possono essere convocate per lettera o E-mail inviata a tutti i componenti almeno 5 giorni prima recante data, ora e ordine del giorno della riunione, oppure in caso di urgenza tramite telefono, E-mail o Fax almeno 24 ore prima della stessa. Delle riunioni delle RSU, sia ordinarie che straordinarie, viene stilato il verbale seduta stante da un segretario verbalizzante di volta in volta incaricato; il verbale viene quindi immediatamente approvato. I verbali delle riunioni sono pubblici e aperti alla consultazione nonché affissi in copia nella bacheca delle RSU e resi disponibili in formato elettronico.

La convocazione viene resa pubblica attraverso affissione in bacheca sindacale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Articolo 4 – Coordinamento delle RSU

La RSU elegge al suo interno un coordinatore, a voto palese; inoltre può essere prevista una rotazione annuale del mandato.

Articolo 5 – Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore:

convoca le riunioni delle RSU e propone l'ordine del giorno delle riunioni;

propone incontri con le OO.SS. e i rappresentanti del personale della parte trattante;

promuove iniziative su espresso mandato delle RSU;

assicura la diffusione di informazione, ovvero la tenuta di un archivio del materiale sindacale a disposizione dei componenti la RSU anche per la diffusione delle notizie tra i dipendenti;

di presidenza delle riunioni e delle assemblee.

Articolo 6 – Forme di informazione e consultazione dei lavoratori

Le RSU possono convocare assemblee generali e di settore su qualsiasi tema di particolare rilevanza contrattuale.

E' facoltà delle RSU convocare referendum consultivi o abrogativi, le cui decisioni sono vincolanti nel caso in cui sia raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto, attinenti le materie o gli accordi di contrattazione decentrata. La decisione di ricorrere a questa forma di consultazione richiede l'assenso della maggioranza semplice dei componenti le RSU.

Articolo 7 – Permessi sindacali

Ai sensi dell'art.9 dell'accordo quadro alle RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per dipendente, salvo più favorevoli condizioni dettate da successivi accordi e contratti.

Ciascun componente della RSU ha diritto ad un monte di permessi pari a quello complessivo assegnato alla RSU ripartito per il numero complessivo dei componenti e lo gestisce ad uso interno, dandone comunicazione all'Amministrazione e alla RSU.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento, se richiesto per iscritto dai 2/3 dei componenti della RSU, può essere modificato in tutto o in parte in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere approvate a maggioranza qualificata e a scrutinio palese.

Letto e sottoscritto

